Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2113

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2010

Disposizioni in materia di spese sostenute per l'assistenza domiciliare all'infanzia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – L'assistenza domiciliare all'infanzia, concepita come un servizio integrativo e complementare rispetto a quello fornito dai tradizionali servizi per i bambini in età pre-scolare, è stata sperimentata in Italia soprattutto per quanto riguarda i bambini più piccoli (età inferiore ai tre anni). L'esperienza più significativa in tal senso è quella altoatesina, costruita facendo riferimento ai più collaudati modelli austriaci e tedeschi.

L'idea di base è quella di selezionare e formare madri disponibili ad accudire più bambini (sei, inclusi i propri), al fine di far fronte ad una domanda di accudimento infantile in forte crescita ed alla quale gli asili nido pubblici e privati faticano a far fronte. Contemporaneamente, ed è il secondo principio ispiratore del servizio, si recupera la disoccupazione di donne che, a causa della dedizione alla famiglia, hanno interrotto rapporti di lavoro e che vorrebbero rientrare nel ciclo produttivo, riqualificarsi, senza perdere l'opportunità di coprire un ruolo importante che è quello di accudire i figli.

Questo servizio permette di andare incontro alle necessità specifiche di ogni bambino sia dal punto di vista delle sue abitudini, sia da quello della flessibilità delle prestazioni, la cui durata e la cui frequenza vengono concordate direttamente con le famiglie.

Nel caso altoatesino, l'ente pubblico non interviene direttamente nella gestione del servizio che è interamente svolto da istituzioni private senza scopo di lucro (cooperative sociali o associazioni). Esso entra in gioco soltanto nella verifica e certificazione degli *standard* igienico-sanitari cui deve rispondere l'abitazione dell'assistente (*Tagesmütter*), il luogo dove si svolge la prestazione, e nella concessione di contributi a seconda del reddito, a parziale copertura delle spese che gli utenti del servizio sono chiamati a sostenere, nonché a parziale copertura delle spese di gestione sostenute dagli enti del terzo settore, che erogano il servizio. L'ente pubblico stabilisce inoltre i criteri guida che informano la selezione e la valutazione delle assistenti domiciliari all'infanzia. Tutte le assistenti e i bambini durante il periodo di custodia sono tutelati da un'assicurazione infortuni e responsabilità civile a cura della cooperativa organizzatrice, che si occupa anche della specifica formazione, dell'aggiornamento professionale delle operatrici e del monitoraggio del loro lavoro. Al termine del percorso formativo (che consta di una parte teorica e di un tirocinio), dopo un esame finale, viene attribuita una qualifica che, tuttavia, non è ancora riconosciuta a livello nazionale.

Alcune esperienze pilota italiane (non ultima quella attivata nel corso del 2004 sui territori dei comuni di Milano e di Brescia, inserita nel quadro del progetto *Equal "Empowerment* dei lavoratori stranieri e gestione delle diversità") hanno inoltre pensato di integrare questa idea con l'offerta di una significativa opportunità di riqualificazione a donne immigrate che desiderino accudire i propri figli e nel contempo necessitino di svolgere un'attività lavorativa. Una delle prime esperienze italiane ad individuare la possibile doppia valenza strategica dell'istituzione di un servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, che reclutasse primariamente donne straniere, è stata quella proposta dall'ente Donneuropee Federcasalinghe del Veneto nel 1999, finanziata nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Occupazione e valorizzazione delle risorse umane – Settore NOW – con la realizzazione del progetto

«Assistenti domiciliari d'infanzia – Madri di giorno – *Tagesmütter*», con l'obiettivo esplicito di incrementare l'offerta di servizi per la prima infanzia, offrendo nel contempo un percorso di occupazione o reinserimento nel mondo del lavoro a donne disoccupate (straniere e non) attraverso la professionalizzazione del lavoro di cura del bambino in età pre-scolare.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che tali esperienze da progetti diventassero veri e propri servizi, si traducessero cioè in un inquadramento stabile e strutturato all'interno della rete dell'offerta pubblica, garantendo un servizio di grande rilevanza sociale e, al tempo stesso, offrendo un'opportunità significativa di riqualificazione alle donne che, a causa dell'importante ruolo che rivestono nella riproduzione familiare, rischiano l'espulsione dal mercato del lavoro.

Il presente disegno di legge, attraverso la concessione della possibilità di detrarre le spese sostenute per il pagamento del servizio domiciliare all'infanzia – vengono infatti riconosciute ai genitori che se ne avvalgono, in sostituzione del servizio reso dall'asilo nido, le stesse agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 – si prefigge lo scopo di raggiungere più obiettivi: lo sviluppo dei servizi stessi (perché ne aumenterà la domanda), una maggiore partecipazione delle mamme al mondo del lavoro e l'incremento della natalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, gestito da un ente fornitore di servizio accreditato, per i bambini fino al compimento del quarto anno di età».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, valutate complessivamente in 1.450.000,00 euro per l'anno 2010, in 1.600.000,00 euro per l'anno 2011 e in 1.700.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00